

L'Amministratore Delegato

Spett. le
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza, 230
10126– Torino

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it
ACC@autorita-trasporti.it

Oggetto: principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria – proposte di modifiche FS Logistica S.p.A.

Si trasmettono in allegato le osservazioni di FS Logistica S.p.A. allo schema di provvedimento in materia di misure regolatorie recante “Principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria” (Delibera n. 61/2015).

Dette osservazioni riguardano in particolare:

- la regolazione economica dei servizi (Titolo III);
- i relativi obblighi per l'Operatore in materia di contabilità regolatoria (Titolo IV).

Cordiali saluti



Marco GOSSO



N.B. Si precisa che la modifica proposta alla misura 38 determina la necessità di ulteriori rettifiche, in tutto il documento di consultazione, con riferimento alla denominazione "operatore di impianto", da sostituire con "impianto" (indice e misure 3, 39, 40, 41, 53, 54, 56, 57).

PRINCIPI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI ACCESSO E UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA			
N. misura	Testo da modificare	Testo modificato	Nota illustrativa
Misura 36 <i>Ambito di applicazione</i>	<p>I servizi di cui alla Misura 1 lettera b), sono distinti in tre tipologie, sulla base del combinato disposto della Direttiva 2012/34/UE e della relativa normativa italiana di recepimento:</p> <p>1) Servizi di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 112/2015, qui denominati Impianti e servizi a diritto di accesso garantito:</p> <p>[...]</p>	<p>I servizi di cui alla Misura 1 lettera b), sono distinti in tre tipologie, sulla base del combinato disposto della Direttiva 2012/34/UE e della relativa normativa italiana di recepimento:</p> <p>1) Servizi di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 112/2015, qui denominati Impianti e servizi a diritto di accesso garantito e servizi ivi forniti:</p> <p>[...]</p>	<p>L'articolo 13, comma 2 del D.lgs. 112/2015 non implica un obbligo di fornitura a terzi di servizi che non siano esistenti e/o forniti a terzi nello specifico impianto. Diversamente, la delibera sembra accumulare i predetti servizi a quelli del PMdA, riconoscendo espressamente "il diritto di accesso delle IF e quindi l'obbligo di fornitura per il gestore di impianto" (relazione istruttoria, pag. 17, lettera c).</p>
Misura 38 <i>Tipologia di operatore di impianto</i>	<p>Ai fini della regolazione delle condizioni economiche di offerta l'Autorità, fin da ora, anche in linea con i criteri usualmente utilizzati per i <i>market power test</i>, identifica le seguenti due tipologie di operatore di impianto di servizio:</p> <p>TIPOLOGIA A: gli operatori di impianto facenti parte del gruppo FSI o comunque soggetti a un controllo, anche di fatto (secondo le indicazioni dell'art. 2359 c.c.), da parte di FSI o sue controllate, e gli ulteriori operatori per i quali verrà accertato, previa applicazione della procedura di <i>market power test</i> di cui alla Misura</p>	<p>Ai fini della regolazione delle condizioni economiche di offerta l'Autorità, fin da ora, anche in linea con i criteri usualmente utilizzati per i <i>market power test</i>, identifica le seguenti due tipologie di operatore di impianto di servizio:</p> <p>TIPOLOGIA A: gli operatori di impianto facenti parte del gruppo FSI o comunque soggetti a un controllo, anche di fatto (secondo le indicazioni dell'art. 2359 c.c.), da parte di FSI o sue controllate, e gli ulteriori operatori gli impianti per i quali verrà singolarmente accertato, per i quali verrà singolarmente accertato, previa applicazione della procedura di</p>	<p>Con riferimento ai canoni e corrispettivi dei servizi non ricompresi nel pacchetto minimo di accesso, l'Autorità individua due tipologie di operatori di impianto (A e B), prevedendo criteri di regolazione economica rafforzata per la sola tipologia A.</p> <p>Si ritiene opportuno eliminare l'esplicito riferimento agli operatori di impianto facenti parte del gruppo FSItaliane (o comunque soggetti a un controllo anche di fatto), perché meramente assuntivo di una presunta dominanza, non verificata dal propedeutico market power test previsto dall'autorità sulla base dei criteri di cui alla misura 37.</p> <p>Si ritiene inoltre opportuno, al fine di verificare</p>



	<p>37, l'esistenza di significativo potere di mercato; TIPOLOGIA B: i restanti operatori di impianto.</p>	<p><i>market power test</i> di cui alla Misura 37, l'esistenza di significativo potere di mercato; TIPOLOGIA B: i restanti operatori di impianti.</p>	<p>un'eventuale posizione di dominanza, che il <i>market power test</i> sia rivolto ai singoli impianti e non già all'operatore nel suo complesso. A fronte, infatti, di una quota limitata di "impianti critici", le disposizioni contenute nello schema di atto di regolazione sono applicate indistintamente alla generalità degli impianti; anche a quelli che - per collocazione geografica e/o offerta commerciale - presentano una domanda di terzi relativamente bassa o nulla, per i quali, dunque, potrebbe essere sufficiente una regolazione semplificata (e meno onerosa). Una idonea analisi di mercato e una valutazione dell'impatto della regolazione consentirebbe peraltro di accertare (e distinguere) le caratteristiche dei singoli impianti evitando un "eccesso di regolazione".</p>
<p>Misura 39 <i>Metodologia regolatoria</i></p>	<p>[...] Per gli operatori rientranti nella tipologia A di cui alla Misura 38, l'Autorità definisce, in aggiunta ai criteri ed obblighi validi per la tipologia B, ulteriori criteri di orientamento dei corrispettivi ai costi, in linea con quanto disposto dal d.lgs. 112/2015, e specifici obblighi di contabilità regolatoria.</p>	<p>[...] Per gli operatori impianti rientranti nella tipologia A di cui alla Misura 38, l'Autorità definisce, in aggiunta ai criteri ed obblighi validi per la tipologia B, ulteriori criteri di orientamento dei corrispettivi ai costi, in linea con quanto disposto dall'articolo 17, commi 10 e 11 del d.lgs. 112/2015, e specifici obblighi di contabilità regolatoria.</p>	<p>La delibera sembra estendere il modello di tariffazione del pacchetto minimo di accesso alla generalità dei servizi regolati. In conformità con la disciplina dettata dal D.lgs. 112/2015, che prevede un assetto regolatorio distinto per le diverse categorie di servizi regolati, si ritiene opportuno introdurre il riferimento all'articolo 17 commi 10 e 11 del suddetto decreto.</p>



N. misura	Testo da modificare	Testo modificato	Nota illustrativa
<p>Misura 42</p> <p><i>Dinamica dei corrispettivi</i></p>	<p>La presente misura si riferisce solo agli operatori di impianto individuati alla tipologia A della Misura 38.</p> <p>La dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo tariffario prefissato deve essere determinata, da un lato, in correlazione all'andamento dei costi, e dall'altro in correlazione al livello di utilizzo dell'impianto. Relativamente ai costi si si rimanda alla Misura 10, riguardante la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio.</p> <p>Per quanto riguarda l'evoluzione del livello di utilizzo dell'impianto, la stessa deve essere stimata per l'intero periodo tariffario da parte dell'operatore di impianto sulla base di una analisi approfondita, che costituirà parte della relazione indicata alla Misura 41.</p> <p>Qualora sia prevista, sulla base di criteri di ragionevolezza, una consistente variazione dei volumi di produzione (tale da generare dimostrabili economie o diseconomie di scala), l'operatore d'impianto deve tenerne conto applicando ai costi operativi misurati all'anno base un appropriato coefficiente di elasticità, oppure distinguendo, all'interno dei costi operativi, la componente fissa da quella variabile, e calcolando la variazione dei costi operativi unitari al variare della produzione prevista.</p>	<p>La presente misura si riferisce solo agli operatori di impianti individuati alla tipologia A della Misura 38.</p> <p>La dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo tariffario prefissato deve essere determinata, da un lato, in correlazione all'andamento dei costi, e dall'altro in correlazione al livello di utilizzo dell'impianto. Relativamente ai costi si si rimanda alla Misura 10, riguardante la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio.</p> <p>Per quanto riguarda l'evoluzione del livello di utilizzo dell'impianto, la stessa deve essere stimata per l'intero periodo tariffario da parte dell'operatore di impianto sulla base di una analisi approfondita, che costituirà parte della relazione indicata alla Misura 41.</p> <p>Qualora sia prevista, sulla base di criteri di ragionevolezza, una consistente variazione dei volumi di produzione nell'utilizzo dell'impianto (tale da generare dimostrabili economie o diseconomie di scala), l'operatore d'impianto deve tenerne conto applicando ai costi operativi misurati all'anno base un appropriato coefficiente di elasticità, oppure distinguendo, all'interno dei costi operativi, la componente fissa da quella variabile, e calcolando la variazione dei costi operativi unitari al variare della produzione prevista dell'utilizzo previsto.</p>	<p>Si propone l'eliminazione del rinvio alla definizione contenuta nella misura 10 in quanto in quanto tale rinvio assimila in modo indistinto la dinamica dei costi operativi (ivi incluso il tasso di efficientamento annuo) a tutte le diverse tipologie di impianto.</p> <p>Per gli impianti è preferibile calcolare la variazione dei costi in relazione agli specifici criteri e modalità di utilizzo delle diverse tipologie di impianto.</p>



N. misura	Testo da modificare	Testo modificato	Nota illustrativa
<p>Misura 45</p> <p><i>Valori di riferimento per il calcolo dei costi di capitale</i></p>	<p>[...]</p> <p>Con riferimento agli <i>asset</i> trasferiti da RFI a Trenitalia e FS Logistica ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009, in attesa delle valutazioni della Commissione europea a conclusione del procedimento di accertamento di violazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, il costo di capitale non potrà essere preso in considerazione al fine di determinazione dei corrispettivi dei servizi.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>Con riferimento agli <i>asset</i> trasferiti da RFI a Trenitalia e FS Logistica ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009, in attesa delle valutazioni della Commissione europea a conclusione del procedimento di accertamento di violazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, il costo di capitale correlato a tali asset non potrà essere preso in considerazione al fine di determinazione dei corrispettivi dei servizi.</p> <p>[...]</p>	<p>Tale previsione è in contrasto con quanto contenuto nell'articolo 17, commi 10 e 11 del D.Lgs. 112/2015. In particolare, detta disposizione escluderebbe dal perimetro dei costi di capitale ammessi a fini regolatori una parte rilevante di asset (in assenza di un provvedimento di condanna).</p> <p>Il procedimento ex art. 108, comma 2, del TFUE, avviato con lettera del 27 marzo 2014, notificata al governo italiano, è tuttora in corso.</p> <p>Le valutazioni finora compiute dalla Commissione europea nel caso di specie non hanno condotto all'adozione di alcun provvedimento che – paventando la sussistenza di una delle condizioni richieste ai fini della sospensione dell'erogazione dell'aiuto ex art. 11 del Regolamento (CE) n. 659/1999 - ordini al governo italiano di revocare la presunta misura di aiuto (i.e. sottrarre alla disponibilità di Trenitalia e di FS Logistica gli asset trasferiti da RFI).</p> <p>Ne consegue che il costo del capitale investito correlato agli asset oggetto di indagine non può non essere preso in considerazione ai fini della determinazione dei corrispettivi dei servizi.</p>
<p>Misura 53</p> <p><i>Obblighi per gli Operatori di Impianti agli relativi agli Impianti di cui alla Tipologia A: Criteri di Contabilità dei</i></p>	<p>La Contabilità Regulatoria che l'Operatore di Impianto deve produrre è finalizzata a fornire evidenza dei meccanismi di imputazione dei costi relativi e dei ricavi relativi alla attività di produzione dei servizi di cui al d.lgs. 112/2015 , art. 13 commi 2, 9 ed 11, da esso offerti.</p> <p>Detta Contabilità Regulatoria deve essere predisposta annualmente, adottando come criteri di contabilità dei costi, quelli definiti nel Capo VI del</p>	<p>La Contabilità Regulatoria che l'Operatore di Impianto deve produrre è finalizzata a fornire evidenza dei meccanismi di imputazione dei costi relativi e dei ricavi relativi alla attività di produzione dei servizi di cui al d.lgs. 112/2015 , art. 13 commi 2, 9 ed 11, da esso offerti.</p> <p>Detta Contabilità Regulatoria deve essere predisposta annualmente, anche mediante l'aggregazione per categorie di impianti gestiti</p>	<p>La contabilità separata di cui all'articolo 13, comma 5 del D. Lgs. n.112/2015 è in ogni caso da intendersi in una logica di aggregazione per categorie di servizi (basket), come in altri settori.</p>



<p><i>Costi</i></p>	<p>presente atto, che si intendono qui integralmente richiamati.</p>	<p>dall'operatore medesimo - così come previsto dall'articolo 13 comma 5 del d.lgs. 112/2015 - adottando come criteri di contabilità dei costi, quelli definiti nel Capo VI del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamati.</p>	
<p>Misura 55 <i>Obblighi per gli Operatori di Impianti di cui alla Tipologia A: Fornitura di documentazione e all'Autorità</i></p>	<p>[...] L'Operatore di impianto deve predisporre e fornire all'Autorità entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio un Documento di Contabilità "Metodologia e Rendicontazione di Contabilità Regulatoria" contenente almeno i seguenti aspetti: [...]</p>	<p>[...] L'Operatore di impianto deve predisporre e fornire all'Autorità entro 30 90 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio un Documento di "Metodologia e Rendicontazione di Contabilità Regulatoria" contenente almeno i seguenti aspetti: [...]</p>	<p>I termini proposti sono coerenti con l'esigenza tecnica di redazione della documentazione e relativa certificazione contabile</p>